



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI - Uff. 3-8 DGSAF

Registro – Classif:

Ministero della Salute

DGSAF

0028107-P-07/12/2016



206720667

Regioni e Province Autonome
Assessorati alla Sanità Servizi
Veterinari

IIZZS

Comando Carabinieri per la
tutela della salute – NAS

UVAC

Organizzazioni di categoria del
settore avicolo

e. p.c. IZS delle Venezie sede
del Centro di referenza
nazionale per l'influenza
aviaria presso

Commissione Europea – DG
SANTE

MiPAAF

FNOVI

AMNVI

Organizzazioni dei veterinari

PIF

LORO SEDI

Oggetto: Epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità da virus H5N8 in Europa. Aggiornamento situazione epidemiologica e indicazioni operative per l'attuazione dei controlli di monitoraggio a destino e verifica misure di biosicurezza.

Si fa seguito alla nota DGSAF prot. 25636 del 9 novembre 2016, con la quale, oltre ad informare il territorio del primo focolaio da virus H5N8 altamente patogeno dell'influenza aviaria in Ungheria, è stata raccomandata l'applicazione delle misure di biosicurezza nelle aziende di pollame e l'intensificazione dell'attività di vigilanza veterinaria permanente.

In proposito si evidenzia che il predetto virus si è successivamente diffuso, attraverso i volatili selvatici presumibilmente nel corso della migrazione, in Austria, Croazia, Danimarca, Finlandia,

Francia, Germania, Olanda, Polonia, Romania, Svezia e Svizzera. Successivamente a tali riscontri nei selvatici sono seguiti focolai della malattia nel pollame in alcuni dei citati Stati membri (vedi mappa allegata – fonte IZS Venezie aggiornata al 5/12/2016).

La Commissione europea, al fine di fissare misure di protezione nei confronti di tale epidemia, ha adottato, in ultimo, la Decisione di esecuzione (UE) n. 2016/2122 della Commissione del 2 dicembre 2016 che reca, nell'allegato, le zone di restrizione istituite in ciascuno Stato membro interessato in applicazione della direttiva n. 2005/94/CE.

Occorre aggiungere che in data odierna è prevista l'adozione di una nuova Decisione di esecuzione che aggiorna le zone di restrizione poiché l'Ungheria, la Germania e l'Olanda hanno comunicato la conferma di ulteriori focolai di malattia, mentre la Francia e la Polonia hanno notificato i primi focolai nel pollame dopo l'adozione della citata decisione n. 2016/2122.

Premesso quanto sopra, ritenuto necessario porre in essere misure straordinarie di monitoraggio e controllo al fine di scongiurare l'eventuale introduzione del sierotipo H5N8 HPAI sul territorio nazionale, si dispone quanto segue:

1. Verifica dell'applicazione delle misure di biosicurezza ex Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica e del rischio di introduzione di virus influenzali tramite contatti con volatili selvatici, oltre alle misure già previste, deve essere garantita negli allevamenti avicoli, con particolare attenzione a quelli situati nelle zone a rischio e a elevata densità avicola (Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna), la sistematica adozione di idonee misure di biosicurezza relative a:

- Corretta attuazione dei protocolli di pulizia e disinfezione;
- Divieto di entrata e uscita nelle aziende di personale non autorizzato;
- Verifica della corretta movimentazione di veicoli o di persone in entrata e uscita nelle aziende;
- Stoccaggio e smaltimento delle carcasse destinate alla distruzione;
- Stoccaggio e smaltimento della pollina;
- Stoccaggio della lettiera vergine che deve essere adeguatamente coperta e protetta da qualsiasi contatto con volatili selvatici.

Inoltre è indispensabile che:

1.1. I proprietari e/o i detentori degli animali segnalino prontamente ai Servizi veterinari casi di mortalità anomala e cali di produzione e/o variazioni nel consumo di acqua e mangime. In tali situazioni i Servizi veterinari della ASL devono conferire al laboratorio dell'IZS competente per territorio il seguente set di campioni standard per i test virologici o sierologici:

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- almeno cinque volatili malati/morti, laddove ce ne siano;

e/o

- almeno 20 tamponi tracheali/orofaringei (in base alla dimensione dei soggetti).

Devono essere raccolte, inoltre, le carcasse dei volatili morti di recente o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico.

I tamponi devono essere prelevati dal numero di volatili sopra indicato (20) o da tutti i volatili di un'azienda in cui si sospetta l'infezione, laddove il numero di volatili in essa presente sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che presentano segni clinici della malattia.

Il set di campioni standard per i test sierologici è costituito da un minimo di 20 campioni ematici.

I campioni devono essere prelevati dal numero di volatili di cui sopra (20) o da tutti i volatili di un'azienda, laddove, il numero di volatili in essa presente, sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che sembrano malati o quelli apparentemente guariti. I campioni devono essere distribuiti nei diversi capannoni in numero non inferiore a 5 per capannone. Se i capannoni sono più di 4, verranno controllati i capannoni ritenuti più a rischio o quelli che effettuano per primi il carico degli animali.

1.2. Nelle aree individuate a rischio di introduzione, il pollame e tutti gli altri volatili in cattività vengano trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, deve essere adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici (es: copertura delle aree di alimentazione).

1.3. Nel caso l'allevamento utilizzi acque di superficie per l'abbeverata degli animali, queste devono essere adeguatamente disinfettate.

1.4. I proprietari/detentori predispongano mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda.

Le deroghe previste dall'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche sono sospese.

2. Monitoraggio e controlli a destino

Gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) richiedono che:

a) ai sensi del comma 5, articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.28, gli operatori primi destinatari delle partite di pollame, ad esclusione di quello destinato direttamente alla macellazione, e di uova da cova, provenienti da aziende situate negli Stati Membri **con focolai confermati nel pollame**, notificchino con 48 ore di anticipo l'arrivo delle partite a destino;

b) le partite di pollame, ad esclusione di quello destinato direttamente alla macellazione, provenienti da aziende situate nei succitati Paesi Membri, siano sottoposte a controlli a sondaggio, in applicazione dell'articolo 14 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, da parte dell'Autorità competente, che predisporrà il vincolo sanitario presso i luoghi di prima destinazione della partita e per il periodo necessario all'espletamento dei controlli a destino e l'acquisizione dei relativi esiti.

La ASL, a seguito dell'esecuzione dei primi controlli, documentali, di identità e clinici, riporterà gli esiti degli stessi nella parte terza del TRACES.

I controlli disposti dagli UVAC devono prevedere che successivamente la ASL, come indicato dall'IZS delle Venezie sede del Centro Nazionale di referenza per l'influenza aviaria, nel primo mese dopo l'arrivo degli animali, e con cadenza almeno settimanale, provveda all'effettuazione :

- della visita clinica ufficiale con controllo del livello di mortalità;
- del prelievo di eventuali soggetti morti per la ricerca del virus influenzale;
- nel caso di mortalità anomala si rimanda a quanto riportato al precedente punto 1.1.

Gli Assessorati in indirizzo tramite le ASL competenti, devono comunicare agli operatori commerciali che intendano introdurre pollame dagli Stati Membri interessati dall'epidemia e le cui

aziende di destinazione di tali partite siano ubicate nelle Regioni a elevata densità avicola (Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna) che è possibile accasare il predetto pollame garantendo un vuoto biologico di almeno un mese tra un accasamento e l'altro, con le modalità previste dall'Allegato A dell'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche. Il vuoto di un mese deve essere garantito o per capannone o per allevamento a seconda della specie allevata.

Si raccomanda infine di mettere in atto tutte le iniziative e le azioni di vigilanza atte a verificare l'osservanza di quanto evidenziato e le Associazioni in indirizzo a sensibilizzare i propri associati in merito alle indicazioni operative di cui alla presente nota, con particolare riferimento alle modalità di accasamento del pollame sopra descritte.


Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

PER IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Silvio Borrello

IL DIRIGENTE

Dott. Pierdavide Leccini*



*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referenti del procedimento:

Angelo Donato

Luigi Presutti

Olivia Bessi

Pec: dgsa@postacert.sanita.it

